



**MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA  
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA" REGGIO CALABRIA  
Via Giuseppe Reale n. 1 - 89123 Reggio Calabria  
Tel. 0965 812223- e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com -  
pec: [conservatoriocilea@pec.it](mailto:conservatoriocilea@pec.it)**

**AL SITO WEB dell'Istituzione-  
Sezione Amministrazione Trasparente-  
Provvedimenti Organi indirizzo politico**

**ALL' ALBO Pretorio on -line**

**ELENCO DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA 23  
SETTEMBRE 2021- VERBALE N. 8/2021 – APPROVATO IN DATA 18 NOVEMBRE 2021.  
Art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, s.m.i.**

**DELIBERA n. 24-2021 –**

**Oggetto: Adempimenti conseguenti al Decreto Ministeriale n. 1016 del 4 agosto 2021.  
Estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale a  
decorrere dall'a.a. 2021/2022.**

**PREMESSA**

Il Consiglio di Amministrazione attenziona il Decreto Ministeriale n. 1016 del 4 agosto 2021 relativo all'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti delle Istituzioni AFAM a decorrere dall'a.a. 2021/2022 ed ai criteri di riparto delle risorse. Detto D.M. all'art. 1 testualmente recita:

*" 1. In attuazione dell'art. 1, comma 518, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e dall'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le istituzioni AFAM statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, a decorrere dall'a.a. 2021/2022:*

*a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 e 9 del regolamento di cui al dPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 22.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della legge n. 232/2016;*

*b) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), superiore a 22.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della legge n. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l. n. 232/2016, nel seguente modo:*

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo
----------	---

	<i>massimo dovuto ai sensi l. 232/2016</i>
$22.000 < X \leq 24.000$	80%
$24.000 < X \leq 26.000$	50%
$26.000 < X \leq 28.000$	25%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

*c) disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascuna istituzione si troverà ad operare nel prossimo anno accademico, tenuto conto dei seguenti indirizzi e ordini di priorità:*

*i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia dei 22.000 euro di ISEE; ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;*

*ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;*

*iii. esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, comma 258, della l. n. 232/2016, ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii)....."*

All'art. 2 il D.M. indica i criteri di riparto tra le Istituzioni dell'incremento del fondo di funzionamento ordinario a decorrere dall'anno 2021 volto a compensare il conseguente minor gettito della contribuzione studentesca.

Stante quanto sopra,

Sentita a condivisa la proposta del Presidente che, in riferimento all'ulteriore intervento di esonero di cui alla lettera c) dell'art. 1 del D.M., espone una determinazione in conformità con quanto già definito per il corrente anno accademico 2020-2021 con delibera n. 29/2020 del 31 luglio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ampliato la fascia di esonero totale oltre la soglia dei 20.000 euro di ISEE, già posta dal Decreto Ministeriale, e fino ad 21.000 euro, per gli studenti in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della legge n. 232/2016

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

## **CONTENUTO**

### **DELIBERA**

**Art. 1** Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**Art. 2** Di prendere atto del Decreto Ministeriale n. 1016 del 4 agosto 2021.

**Art. 3** Per quanto all'articolo 1 lettera c) del Decreto di cui al precedente articolo, di ampliare con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello a decorrere dall'a.a. 2021/2022, l'esonero totale dal contributo d'istituto agli studenti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del medesimo Decreto che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sia non superiore a 23.000,00 euro.

**Art. 4.** La presente delibera è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e riporta **il numero d'ordine 24/2021.**

**Il Presidente**  
**Prof.ssa Concetta Nicolosi**